



NEWSLETTER DI LUGLIO 2023

[FONTI WEB]



01. [MIN.LAVORO P.S.](#) - IL DECRETO LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE PAG. 02
02. [MINISTERO E.F.](#) - BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2023 PAG. 03
03. [MINISTERO I.T.](#) - NOVITÀ DEL CODICE DEGLI APPALTI 2023 PAG. 04
04. [MIN. LAVORO P.S.](#) - GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI PAG. 07
05. [MINISTERO I.T.](#) - LE DEDUZIONI FORFETTARIE PER AUTOTRASPORTATORI PAG. 08
06. [GIUSTIZIA](#) - LA MEDIAZIONE CIVILE NELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PAG. 10
07. [QUALITÀ](#) - REGOLAMENTO UE PER INTELLIGENZA ARTIFICIALE PAG. 11
08. [SALUTE](#) - FORMAZIONE ECM MEDICI ED ODONTOIATRI PAG. 11
09. [PRIVACY](#) - PRINCIPI GENERALI DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PAG. 12
10. [SICUREZZA](#) - NOVITÀ PER LA SICUREZZA SUL LAVORO PAG. 13
11. [AMBIENTE](#) - C.A.M. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PAG. 14
12. [CALENDARIO](#) - GLI ADEMPIMENTI E LE SCADENZE DI LUGLIO 2023 PAG. 15

01. MINISTERO LAVORO E P.S. - IL DECRETO LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE

Il pacchetto lavoro prevede un ulteriore taglio del **cuneo fiscale** per i redditi fino a 35mila euro per tutto il 2023. **Soglia dei fringe benefit esentasse aumentata** fino a 3mila euro per i lavoratori con figli. E poi bonus per assumere gli under 30, la cosiddetta generazione Neet, scivolo per la pensione e il tanto discusso **Reddito d'inclusione**, che sostituisce il Reddito di cittadinanza. Sono 5 i miliardi messi sul tavolo dal governo per finanziare le misure. Di questi **3,4 miliardi di euro** sono arrivati dal Def e hanno portato ad un aumento del deficit rispetto al tendenziale per il 2023. Gli altri 1,6 miliardi sono stati recuperati attraverso la revisione di misure già previste. Ecco le principali novità introdotte nel decreto lavoro.

Il taglio del cuneo fiscale

Viene proposto un ulteriore intervento per ridurre il carico fiscale-contributivo dal primo luglio al 30 novembre, pari a 4 punti, a favore dei lavoratori che guadagnano fino a 35.000 euro lordi annui. **Tale beneficio si aggiunge alla riduzione attuale di 3 punti** del carico fiscale per i redditi fino a 25.000 euro, portando lo sconto totale a 7 punti. Per i redditi compresi tra 25.000 e 35.000 euro, che già beneficiano di uno sconto di 2 punti, la riduzione totale raggiunge i 6 punti.

Contratti a termine

Le modifiche al decreto Dignità, che aveva introdotto nuove norme per i contratti a termine, prevedono l'introduzione di nuove causali **per il rinnovo o la proroga dei contratti** dopo i primi 12 mesi di durata. Tradotto, i contratti possono proseguire esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, e il contratto può essere prolungato oltre i 12 mesi entro il 31 dicembre 2024. Inoltre, i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato [compreso l'apprendistato] i beneficiari del nuovo Assegno di inclusione **ottengono un esonero contributivo del 100% fino a un massimo di 8mila euro l'anno per 12 mesi**, mentre l'esonero si estende a 24 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine.

Bonus per assumere gli under 30

Per le nuove assunzioni di giovani di età inferiore ai 30 anni che non sono occupati o impegnati in corsi di studio o di formazione, **registrati al programma "Iniziativa Occupazione Giovani"**, dal primo giugno fino alla fine dell'anno, è previsto un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile a fini previdenziali per 12 mesi. Per quanto riguarda i contratti **a tempo determinato o stagionali**, invece, è previsto uno sgravio del 50% fino a un massimo di 4mila euro all'anno per 12 mesi, che non può superare la durata del rapporto di lavoro.

L'Assegno d'inclusione

Il reddito di cittadinanza viene sostituito dall'Assegno di inclusione a partire da gennaio 2024. Potrà essere richiesto dai nuclei familiari con disabili, minori o over 60 e prevede un importo massimo di 6mila euro all'anno, più un contributo affitto per le locazioni regolari. La misura è erogata per 18 mesi, poi rinnovata per periodi di 12 mesi. **I richiedenti devono essere residenti in Italia da**

almeno cinque anni, avere un **Isee** di 9.360 euro e un reddito familiare inferiore a 6mila euro annui moltiplicati per la scala di equivalenza. Il valore del patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, non deve superare i 30mila euro. Non sono ammessi navi, imbarcazioni, autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. L'Assegno di inclusione può essere richiesto online all'Inps. Per le dichiarazioni false o i documenti non veritieri è prevista una pena da due a sei anni.

Sostegno alla formazione

A partire dal primo settembre entrerà in vigore lo Strumento di Attivazione per promuovere l'occupazione attraverso la partecipazione a programmi di formazione e supporto all'impiego. **La misura è destinata ai membri delle famiglie in condizioni di povertà assoluta**, con un Isee non superiore a 6mila euro, tra i 18 e i 59 anni e che non hanno accesso all'assegno di inclusione. Coloro che partecipano a programmi formativi e progetti utili alla comunità, per un massimo di 12 mesi, potranno ricevere un assegno mensile di 350 euro, che verrà erogato dall'Inps.

Lo scivolo per la pensione

Il cosiddetto contratto di espansione è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023, consentendo l'uscita dai processi di ristrutturazione e **riorganizzazione delle imprese fino a 5 anni** dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici.

02. MINISTERO E.F. - BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL 2023

Cambia il bonus barriere architettoniche nel 2023. O meglio, si mostra senza troppe ambiguità. La detrazione destinata a chi abbia intenzione di sostituire le finestre del proprio appartamento si arricchisce di alcune **novità**, chiarite dall'Agenzia delle Entrate attraverso una circolare inviata ai Caf con istruzioni sul tema in vista della dichiarazione dei redditi del 2023. Ma quali sono queste novità? Quali requisiti servono quest'anno per ottenere lo sconto in fattura e l'**agevolazione fiscale** del 75%? Ecco tutto quello che bisogna sapere.

COME FUNZIONA IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2023

La misura è stata introdotta nella **Legge di Bilancio** dello scorso anno e ha ricevuto con la Manovra 2023 una proroga di altri tre anni, fino al 31 dicembre 2025. Si tratta di una soluzione che si pone come obiettivo l'eliminazione degli **ostacoli architettonici** presenti nelle nostre case. Per poter chiedere lo sconto fiscale non è necessario però che l'immobile sia abitato da una persona con disabilità, bensì solo il rispetto di alcuni requisiti.

I beneficiari di questa agevolazione fiscale possono essere persone fisiche, condomini o imprese. In caso di lavori richiesti da un condominio, è necessaria la maggioranza dei partecipanti semplificata per poter effettuare la richiesta. Le misure agevolabili sono:

- *gli interventi di automazione degli impianti degli edifici;*
- *la sostituzione degli impianti, comprese le spese per lo smaltimento e la bonifica dei materiali del precedente impianto;*
- *gli interventi che più in generale rispettano i requisiti previsti dal DM 236/1989.*

Rientrano quindi in questa tipologia di interventi, come ricordato dall'Agazia delle Entrate, le sostituzioni di finiture [pavimenti, porte, infissi esterni e così via], il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici [dai servizi igienici agli impianti di ascensori], il rifacimento delle scale, l'inserimento di rampe interne o esterne.

Ma in cosa consiste il bonus? Si tratta nel concreto di una **detrazione fiscale** che deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo. Il beneficiario può scegliere di usufruire di questa detrazione attraverso lo sconto in fattura o la cessione del credito.

LE NOVITÀ DEL 2023

Con una circolare inviata dall'Agazia delle Entrate sono state specificate alcune novità riferite alla nuova versione del bonus barriere architettoniche. La prima riguarda la tipologia di immobili. Sono stati inclusi anche gli **appartamenti** all'interno dei condomini. Nella versione 2022 del bonus questa tipologia non era stata esplicitata, e si è quindi rivelato necessario un chiarimento. Anche i proprietari di appartamenti potranno quindi richiedere la detrazione dei lavori, fino a un massimo di **50mila euro** [all'incirca lo sconto può arrivare dunque a 37mila euro] così come i proprietari di ville e villette. Un altro passaggio chiave, chiarito dalla nuova circolare dell'AdE, riguarda la **tipologia** dei lavori. Si specifica infatti che l'agevolazione è valida anche per la sostituzione di finiture, dai pavimenti agli infissi esterni, dalle porte ai terminali. Perciò anche il **cambio delle finestre** rientra tra le tipologie di interventi che possono essere in parte coperti dall'agevolazione fiscale. Occorre però in tal senso rispettare alcuni parametri, come i meccanismi di apertura e chiusura degli infissi e la forma dello spigolo, che deve essere leggera e protetta per evitare infortuni.

03. MINISTERO I.T. - APPROFONDIMENTI SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Il nuovo **Codice appalti** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, rispettando i tempi previsti. Diamo il benvenuto al **DLgs 36/2023** che dal primo aprile 2023 manda in pensione il DLgs 50/2016 dopo quasi 7 anni di onorata carriera [in realtà l'entrata in vigore delle nuove disposizioni è soggetta a un periodo transitorio durante il quale ci sarà un'estensione di vigenza di alcune disposizioni del DLgs 50/2016]. Uno dei punti focali del nuovo codice è la **digitalizzazione** dell'intero ciclo di vita dell'appalto. Anche le stazioni appaltanti avranno l'obbligo di migrare verso piattaforme aperte interoperabili [BIM]: dovranno adottare **metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni** per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara **superiore a 1 milione di euro**. Gli adempimenti in capo alla stazione appaltante sono vari: dalla formazione del personale alla predisposizione di un opportuno atto organizzativo per la gestione **BIM [Building Information Modeling]**, dall'acquisizione di un ambiente di condivisione dei dati all'opportuna configurazione dello stesso, dalla predisposizione dei capitolati informativi alla gestione delle offerte, ecc. Non rischiare di trovarti impreparato. Per adeguare al meglio i tuoi sistemi e per essere certo di rispondere appieno ai nuovi adempimenti, affidandoti ad un unico interlocutore in grado di assistere al meglio. In definitiva:

- se sei un **tecnico [ingegnere, architetto, geometra o perito]**, utilizza solo strumenti aggiornati e rispondenti alle esigenze;
- se sei una **stazione appaltante**, affidati ad un unico interlocutore in grado di assisterti al meglio;
- se sei un'impresa, utilizza soluzioni in Cloud appositamente sviluppate.

Nuovo codice appalti, download DLgs 36/2023

Il testo del DLgs 36/2023 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n.12 della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023. La versione BibLus del nuovo Codice appalti è un unico documento, formattato su 2 colonne [di facile lettura], completo di:

- **indice interattivo;**
- **articoli e commi ben visibili;**
- **note integrate ai corrispondenti articoli;**
- **link all'indice sempre disponibile.**

Entrata in vigore

Il Codice degli appalti si applica a tutti i nuovi procedimenti a partire dal primo aprile 2023. In realtà le disposizioni del codice saranno efficaci solo a partire dal **primo luglio 2023**. Inoltre, sempre dal primo luglio 2023 è prevista l'abrogazione del DLgs 50/2016 e l'adozione delle nuove disposizioni. Tuttavia è previsto un periodo transitorio durante il quale alcune disposizioni del vecchio codice coesisteranno con il nuovo.

Nuovo codice appalti e digitalizzazione

La digitalizzazione è il **carburante** per l'intero sistema e per il ciclo di vita dell'appalto. Un vero e proprio '*ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale*' composto da una serie di elementi:

- **banca dati nazionale** dei contratti pubblici;
- **fascicolo virtuale** dell'operatore economico, appena reso operativo dall'Autorità nazionale anti corruzione [ANAC];
- **piattaforme di approvvigionamento digitale;**
- **procedure automatizzate** nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

Digitalizzazione totale anche per quanto riguarda l'accesso agli atti, in linea con le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Nuovo codice appalti: procedure di affidamento

L'articolo 50 del nuovo codice appalti prevede un sistema di **procedure per l'affidamento** differente rispetto all'impianto precedente: limiti più alti per gli **affidamenti diretti** e un sistema semplificato.

Sono previste le seguenti procedure di affidamento:

Lavori:

- **affidamento diretto fino a 150.000 euro;**
- **procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i lavori di importo fino a 1 milione di euro;**

- **procedura negoziata senza bando**, con consultazione di **10 operatori economici**, per i lavori di importo fino a soglia;

Servizi e forniture:

- **affidamento diretto** fino a **140.000 euro**;
- **procedura negoziata senza bando**, con consultazione di **5 operatori economici**, per i servizi/fornitura fino a soglia di rilevanza europea.

Inoltre, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino 5,382 milioni di euro è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica senza necessità di motivazione. Con l'entrata in vigore del nuovo codice appalti [luglio 2023], la metodologia BIM diventerà una realtà consolidata nella normale amministrazione di un appalto pubblico. Per non trovarti impreparato ti consiglio di scoprire subito il mondo BIM codice appalti e assolvere a tutti gli obblighi che la nuova normativa impone.

Nuovo codice appalti e RUP, cosa cambia

Nel nuovo codice appalti la figura del **RUP [Responsabile Unico del Progetto]** cambia nome rispetto al DLgs 50/2016: da responsabile unico del procedimento diventa responsabile unico del progetto. A lui vengono affidate le fasi di:

- **programmazione**;
- **progettazione**;
- **affidamento**;
- **esecuzione**.

Novità del nuovo testo rispetto alla bozza di dicembre 2016 risiede nei **requisiti** del RUP che adesso vengono definiti nell'**allegato I.2**. Nella bozza di dicembre tale allegato conteneva, invece, indicazioni su nomina e compiti del responsabile unico del progetto. Altra novità interessa la **nomina**. Secondo il testo approvato in **Consiglio dei ministri** spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti e non al responsabile dell'unità organizzativa, come riportato nella bozza di dicembre. Inoltre può essere scelto preferibilmente all'interno della stazione appaltante anche tra i dipendenti con **contratto a tempo determinato** [altra novità rispetto alla bozza di dicembre].

Nuovo codice appalti: sì al subappalto a cascata

La novità in materia di subappalto è introdotta dall'art. 119 DLgs 36/2023, precisamente al comma 17. La novità è che si può ricorrere al **subappalto a cascata**, a differenza di quanto indicato nell'art. 105 DLgs 50/2016 in cui ne era specificato il divieto. Il subappalto a cascata è l'affidamento di lavorazioni di competenza del subappaltatore, ad una impresa terza. Il nuovo codice appalti stabilisce che è possibile farlo a discrezione della stazione appaltante.

Progettazione secondo il nuovo codice: addio al definitivo

Il nuovo testo abolisce completamente il livello intermedio di progettazione: i livelli di progettazione diventano due:

- **progetto di fattibilità tecnico-economica**;

• **progetto esecutivo.**

L'allegato I.7 del Codice definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre.

Appalto integrato

Prevista la possibilità di ricorrere all'appalto integrato! Si parla di **appalto integrato** quando il contratto ha per oggetto sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori, ossia l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Il nuovo codice consente il ricorso all'appalto integrato.

Revisione prezzi

Nelle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle **clausole di revisione prezzi** che si attivano per variazioni del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Qualificazione stazioni appaltanti

Il DLgs 36/2023 dedica due articoli, il 62 e il 63, e l'allegato II.4 alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Lo scopo principale è la riorganizzazione delle PA nel settore degli appalti pubblici al fine di ottenere maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle gare.

La qualificazione è prevista per:

- *affidamento diretto di servizi e forniture superiori alle soglie;*
- *affidamento di lavori superiori a 500.000 €.*

Obbligo dal 1° luglio, altrimenti no al rilascio del CIG

Il **27 maggio 2023** l'Anac ha pubblicato un comunicato contenente le prime indicazioni utili per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. In esso si precisa che con l'avvio del sistema di qualificazione, dal **1° luglio 2023**, interverrà anche il **blocco del rilascio del CIG** per le stazioni appaltanti non qualificate.

Nuovo e vecchio codice: periodo transitorio

E' previsto un periodo transitorio in cui coesisteranno i 2 codici che terminerà il **1° gennaio 2024**.

Il nuovo codice entra in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni acquistano efficacia dal **1° luglio 2023**; tuttavia, per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data, si continuano ad applicare le regole del vecchio codice appalti [DLgs 50/2016].

Occorre prestare particolare attenzione all'intreccio normativo: per conoscere tutti i dettagli ti rimando a uno specifico contenuto sull'entrata in vigore e il periodo transitorio.

04. MIN. LAVORO E P.S. - GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al periodo d'imposta 2022,

utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Enti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2022
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31 luglio 2023 in via telematica	1° acconto entro il 5 aprile 2023, 2° acconto entro il 5 agosto 2023 e saldo entro il 15 novembre 2023 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 30 dicembre 2023 in via telematica	Saldo entro il 30 luglio 2023
Avvocati	www.cassaforrense.it	Modello 5/2023 entro il 02/10/2023 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2023 e 2° rata entro il 31 dicembre 2023
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2023 entro il 30 luglio 2023	1° rata entro il 2 ottobre 2023 e 2° rata entro il 31 dicembre 2023
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 23/red entro il 2 ottobre 2023 in via telematica	Rateizzazione dal 2 ottobre 2023
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 1° dicembre 2023 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	Saldo entro il 20 dicembre 2023 oppure in 4 rate
Dottori commercialisti ed esperti contabili [Cassa ragionieri]	www.cassara-gionieri.it	Modello A/19 entro il 31 luglio 2023 in via telematica	Rateizzazione
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2022
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione telematica entro il 2 ottobre 2023	Saldo entro il 2 ottobre 2023 o rateizzazione
Giornalisti	www.inpgi.it	Comunicazione telematica entro il 2 ottobre 2023	31 ottobre 2023 oppure in 3 rate
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2023 entro il 10 settembre 2023 in via telematica	In 6 rate
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2023 entro il 31 ottobre 2023 in via telematica	Unica soluzione entro il 31 dicembre 2023 oppure in 3 rate

Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2023 per la quota B entro il 31 luglio 2023 in via telematica	Saldo quota B: 31 ottobre 2023 oppure in 2 rate o in 5 rate
Notai	www.cassano-tariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03 entro il 02/10/2023 in via telematica	Saldo entro il 2 ottobre 2023
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 2 ottobre 2023 in via telematica	Saldo entro il 2 ottobre 2023
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2023 entro il 30 novembre 2023 in via telematica	Rateizzazione

05. [MINISTERO I.T.](#) - LE DEDUZIONI FORFETTARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Il Mef, con il comunicato stampa n. **103 del 16 giugno 2023** ha reso note le agevolazioni applicabili agli autotrasportatori per il **periodo d'imposta 2022** da indicare nel modello Redditi 2023, riducendo tali deduzioni rispetto a quanto previsto per il precedente periodo d'imposta.

In merito ai trasporti di merci effettuati personalmente dall'imprenditore per conto di terzi oltre il Comune in cui ha sede l'impresa di autotrasporto è prevista una deduzione forfetaria delle spese non documentate, ai sensi dell'articolo 66, comma 5, primo periodo, Tuir nella misura di 48 euro per i trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa.

I trasporti effettuati all'interno del Comune invece scontano una deduzione forfetaria delle spese non documentate per un importo pari al 35% di quello previsto per i trasporti oltre il Comune [quindi, in relazione a questi ridotti tragitti, la deduzione è pari a 16,8 euro].

Trasporto	Deduzione forfetaria
Oltre il Comune	48 euro
Entro il Comune	16,8 euro

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi, se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune [anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti]. Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri RG o RF del modello Redditi [a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria]. A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre [e sottoscrivere] un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

Indicazione in dichiarazione

Sul tema è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa n. 28 del 16 giugno

2023, individuando le modalità di indicazione in dichiarazione dei redditi.

La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi PF e SP 2023 secondo quanto segue:

- **per i contribuenti in contabilità ordinaria, il beneficio deve essere indicato nel rigo RF55 utilizzando i codici 43 e 44;**
- **per i contribuenti che hanno adottato la contabilità semplificata, l'indicazione deve avvenire nel rigo RG22 con i codici 16 e 17.**

Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

06. GIUSTIZIA – LA MEDIAZIONE CIVILE NELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

Con la Riforma della Giustizia si ribadisce che, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia, sia possibile la **Mediazione**. Ed è proprio qui che lo snodo a livello concettuale rompe con il passato: *la **Mediazione civile**, da mera alternativa alla giurisdizione nella gestione delle controversie, si eleva a percorso di crescita e responsabilità, ingentilita da una visione umanistica e filosofica.* Ai **mediatori** non resta che traslare dall'ideologia ai fatti la composizione pacifica del contendere. Ma per raggiungere il bersaglio non basta usare la diligenza, imparando la lezione a memoria, diventa indispensabile la cultura su un **piano etico e valoriale** di educazione civica, *'condicio sine qua non'* per l'efficacia di qualsiasi mediazione. I **mediatori** sono veramente pronti a questo ruolo? In un discorso più ampio, anche ogni cittadino è chiamato ad un risveglio per fare la sua parte, scendendo dal piedistallo dell'arroganza e mettendosi nella posizione dell'ascolto.

La **Mediazione civile** è un istituto che con la **Riforma della Giustizia** acquista finalmente un altro senso e un altro valore. Un valore che porta alla **risoluzione del contenzioso** attraverso degli accordi che le parti stipulano tra di loro ritenendoli al cento per cento convenienti per ciascuno, ma ci arrivano attraverso un'analisi delle ragioni alle spalle del contenzioso, che attengono ai vissuti negativi della loro relazione interpersonale. Così si trova non solo una **soluzione condivisa** si crea la possibilità affinché i due contendenti di partenza possano continuare ad avere un **rapporto civile** su basi nuove legate alla conoscenza più approfondita che attraverso la mediazione raggiungono l'uno dell'altro. Spesso si cade nell'errore che **comporre il conflitto** e chiudere il processo siano la stessa cosa. Se si chiude il Processo forse non si compone il conflitto, ma se si compone il conflitto certamente si chiude il Processo. Nella legge delega 206/2021 vi è un insieme di **principi sulla giustizia** diventano applicabili ad ogni Conflitto: *civile, commerciale, amministrativo, penale, familiare, sociale*. Tutti i contenziosi ad un livello variabile di intensità hanno una valenza legata ai vissuti emotivi e relazionali, anche quelli su fatti oggettivi che sembrano non avere radici soggettive.

La **Mediazione civile** interviene su questi e li risolve. Se si diventa più evoluti nel modo di vivere il conflitto, esso può diventare un'occasione di crescita. Con la stessa forza impiegata a generarlo si possono trovare condizioni soddisfacenti per superarlo. In genere con la **Mediazione civile** non ci sono né vincitori né vinti, ma due vincitori. In passato, a seguito della vecchia concezione deflattiva

della mediazione, si sono create ambiguità intorno a questo istituto, che vanno scalfite altrimenti si nega una risposta di civiltà al **bisogno di giustizia** dei cittadini.

07. QUALITÀ - PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE PER INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il 14 giugno scorso il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione in merito alla [proposta di Regolamento sull'Intelligenza Artificiale](#) ed è ora pronto ad avviare i negoziati con il Consiglio europeo per arrivare a un **testo di compromesso**.

Novità

Nuova definizione di “**sistema di intelligenza artificiale**” che, in base a quanto stabilito da un emendamento adottato, ricomprenderà ogni “sistema automatizzato progettato per operare con livelli di autonomia variabili e che, per obiettivi espliciti o impliciti, può generare output quali previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti fisici o virtuali”. Sistemi di **intelligenza artificiale ad alto rischio** [**Biometria, Istruzione, Occupazione, gestione dei lavoratori, solo per citarne alcuni**]. Nel testo proposto dalla Commissione, tutti questi sistemi IA sono considerati ad alto rischio. Il Parlamento, invece, ha specificato che saranno considerati ad alto rischio i **sistemi di IA** che rientrano in uno o più settori critici e casi d'uso di cui all'allegato III, **se prestano un rischio significativo di danno** per la salute umana, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone fisiche...”.

Sarà la **Commissione**, sempre secondo la proposta del Parlamento, a fornire “orientamenti che specificano le circostanze in cui l'output dei **sistemi di IA** di cui all'allegato III comporterebbe un rischio significativo di danno...”.

Valutazione della conformità

Restano sostanzialmente invariate le disposizioni di cui all'art. 43 “**valutazione della conformità**”. Per i sistemi di IA ad alto rischio relativi alla biometria, se il fornitore ha applicato le norme armonizzate o le specifiche comuni nel dimostrare la conformità di un sistema di IA ad alto rischio ai requisiti previsti dal Regolamento, potrà scegliere se eseguire:

- una procedura di valutazione della conformità interna [modulo VI]
- la procedura di valutazione della conformità basata sulla valutazione del sistema di gestione della qualità e della documentazione tecnica, con il coinvolgimento di un **organismo notificato**.

In caso di **mancata o parziale applicazione delle norme armonizzate** o delle specifiche comuni [o in assenza delle stesse], invece, il fornitore dovrà necessariamente ricorrere alla procedura di valutazione con un organismo notificato. Il fornitore potrà in ogni caso decidere di ricorrere a una valutazione di parte terza a prescindere dal grado di rischio.

Sistemi biometrici

Con riferimento alla **biometria**, il testo proposto dal Parlamento vieta “l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica che classificano

le persone fisiche in base ad attributi o caratteristiche sensibili o protetti o basati sulla deduzione di tali attributi o caratteristiche”. Questi sistemi non potranno essere immessi sul mercato e non saranno soggetti alla procedura di valutazione di conformità.

Il divieto, tuttavia, non si applicherà ai **sistemi di IA** destinati a **scopi terapeutici**, approvati sulla base del consenso informato specifico delle persone che sono esposte a tali tecniche o, se del caso, del loro tutore legale.

08. MINISTERO SALUTE – FORMAZIONE ECM MEDICI ED ODONTOIATRI

Le novità del triennio 2023-2025

- Dal 1° Gennaio 2023 è ufficialmente iniziato il nuovo triennio di obbligo formativo [2023-2025];
- La prospettiva di controlli e sanzioni per chi non fosse in regola viene di fatto sostituita da un anno di proroga per l'acquisizione dei crediti ECM, con scadenza al **31 dicembre 2023**;
- I professionisti che hanno un quadro formativo in regola [consultabile nel sito [Co.Ge.A.P.S](#)] possono proseguire nella loro formazione per il triennio 2023-2025;
- I professionisti che si fossero iscritti a corsi FAD, master e/o avessero acquistato Ebook con accreditamento ECM previsti per il 2023 possono procedere nella formazione;
- La **CARTA ECM** è ufficialmente utilizzabile per il triennio **2023-2025** ed è valida per tutto il 2023 e fino al 31 dicembre 2024;

La risoluzione sull'ECM dell'8 febbraio 2023 ed il chiarimento del Governo

- È arrivata da poche ore la notizia tanto attesa: è stato finalmente approvato l'emendamento da parte delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato, con la firma del Presidente Affari Sociali e Sanità che risponde alle domande di queste ultime settimane.
- Se dapprima si ipotizzava un “**quadriennio**”, ora si riconferma un **triennio** [2020-2022] con un anno di proroga [con scadenza al 31 dicembre 2023] nel quale **i professionisti potranno ancora recuperare i crediti ECM** mancanti e mettersi in regola con l'obbligo formativo.
- Per tutti gli altri professionisti che hanno già acquisito il numero necessario di crediti ECM invece è ufficialmente iniziato il nuovo triennio [2023-2025] con decorrenza regolare dal 1° gennaio 2023.
- L'emendamento sancisce una ulteriore novità: prevede infatti una proroga per il recupero dei crediti formativi obbligatori anche per i trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019). Come poterli recuperare? L'acquisizione e la certificazione verranno assolte attraverso i cosiddetti **crediti compensativi**, a seguito di un provvedimento della Commissione Nazionale della Formazione Continua.

09. PRIVACY – PRINCIPI GENERALI DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, che qui si ricordano brevemente:

- *liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;*
- *limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;*

- *minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;*
- *esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;*
- *limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;*
- *integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.*

Il Regolamento [articolo 5, paragrafo 2] richiede al titolare di rispettare tutti questi principi e di essere “in grado di provarlo”. Questo è il [principio detto di ‘responsabilizzazione’ \[o accountability\]](#) che viene poi esplicitato ulteriormente dall’articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento, dove si afferma che **‘il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento.’**

10. SICUREZZA – NOVITÀ PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Con la pubblicazione del Decreto-legge 4/5/2023, entrato in vigore già il 5/5/2023, il Governo ha apportato nuove modifiche al **D.Lgs. 81/08**, prevedendo nuovi obblighi per il datore di lavoro, il medico competente e il lavoratore autonomo, nonché intervenendo su altri articoli del “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”.

1. Prevista la nomina del **medico competente** non solo quando presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quando previsto dalla valutazione dei rischi;
2. Integrato l’art. 21 obbligando il **lavoratore autonomo** ad adottare idonee opere provvisorie previste nel Titolo IV; Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 riguarda le **misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili**. Il Titolo IV assegna responsabilità alla committenza, ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e ai coordinatori per la sicurezza. Il cantiere edile è considerato un processo produttivo di tipo industriale
3. Obbligato il **medico competente** a richiedere la cartella sanitaria al precedente datore di lavoro;
4. In caso di gravi impedimenti, obbligato il medico competente ad indicare un **sostituto**;
5. Previsto che con uno specifico Accordo, la conferenza Stato Regioni dovrà, tra le altre cose, individuare le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle **attività formative** e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
6. Sostituito l’art. 72 comma 2 dal seguente: [Chiunque venda, **noleggi** o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili] deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione

autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo III, dei soggetti individuati per l'utilizzo;

7. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono **conoscenze particolari** di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro [obbligo sanzionato].

11. AMBIENTE - CRITERI AMBIENTALI MINIMI - AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI

Il DM del Ministero della Transizione ecologica [oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica] 23 giugno 2022 recante "**Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi**" sostituisce il precedente decreto dell'11 ottobre 2017 "**Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici**".

L'ambito di applicazione del provvedimento riguarda tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dall'art. 3 D.lgs 50/2016:

- **attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere [comma nn];**
- **manutenzione ordinaria [comma oo-quater];**
- **manutenzione straordinaria [comma oo-quinquies].**

I nuovi criteri ambientali minimi 2022, inoltre, sono applicabili anche agli edifici ricadenti nella disciplina del codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'edilizia rappresenta uno dei settori a maggior impatto ambientale; pertanto, i criteri ambientali minimi fissati dal decreto, attraverso l'analisi del ciclo di vita dell'opera, mirano ad orientare i processi verso un'economia circolare.

L'innovazione apportata dai CAM riguarda la **valutazione del ciclo di vita degli edifici** [LCA] a monte delle scelte progettuali e dei materiali.

I nuovi CAM edilizia, infatti, spingono all'utilizzo di metodologie di valutazione Life Cycle Assessment [LCA] finalizzate ad ottimizzare le soluzioni progettuali per la sostenibilità, scegliendo le soluzioni più vantaggiose dopo aver confrontato diverse strategie.

Il tema della sostenibilità non riguarda soltanto accorgimenti progettuali e tecnologie di efficientamento energetico, ma tocca vari aspetti della sfera ambientale, economica e sociale di un prodotto o edificio.

L'obiettivo è quello di ridurre il più possibile l'impatto degli edifici usando le risorse in modo efficiente e circolare, dalla fase di composizione fino all'utilizzo, gestione e smaltimento o riciclo contenendo le emissioni di carbonio attraverso infrastrutture verdi e materiali da costruzione organici [come i biomateriali ed il legno di origine sostenibile].

I CAM sono strutturati in 3 "macro-categorie", a seconda della fase di affidamento:

1. criteri per l'affidamento del servizio di **progettazione** di interventi edilizi – selezione dei candidati, **clausole contrattuali, specifiche tecniche**, criteri premianti;
2. criteri per l'affidamento dei **lavori** per interventi edilizi: **clausole contrattuali**, criteri premianti;
3. criteri per l'affidamento **congiunto di progettazione e lavori** per interventi edilizi: **specifiche tecniche progettuali, clausole contrattuali** [per l'affidamento di lavori], criteri premianti.

Si precisa che, secondo l'articolo 34 del codice dei contratti pubblici, le **specifiche tecniche** e le **clausole contrattuali** devono essere inserite nella documentazione progettuale e di gara, e pertanto **sono obbligatorie!**

12. CALENDARIO - ADEMPIMENTI E SCADENZE DI LUGLIO 2023

Luglio 2023 si presenta come un mese ricco di **scadenze fiscali**, prima del cosiddetto periodo "feriale" del Fisco. Oltre agli adempimenti periodici Iva, ai contributi Inps si aggiunge al calendario il **versamento dell'Irpef e delle imposte sui redditi [31 luglio]**. Senza dimenticare i termini che riguardano il canone Rai per alcuni contribuenti, la scadenza per la Tobin tax e la proroga della prima rata della cosiddetta Rottamazione quater. Partiamo subito con le importantissime scadenze per i cittadini contribuenti: **10 Luglio 2023**: Scadenza versamento **contributi INPS**. Entro il 15 Luglio 2023: scadenza dell'istanza di accertamento dei requisiti per accedere all'**Ape sociale**.

**17
luglio**

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità [articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998] versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

	<p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta</p> <p>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di giugno.</p>
20 luglio	<p>Versamento saldo 2022 e acconto 2023</p> <p>Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva per le quali la scadenza originaria era il 30 giugno 2023. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli Isa, contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa [compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, D.L. 98/2011 e del regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014] e contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli Isa ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir.</p>
25 luglio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.</p>
31 luglio	<p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.</p> <p>Modello TR</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al II trimestre 2023.</p> <p>Versamenti</p> <p>Irpef, Irap [se dovuta], Ires, Ivie e Ivafe, addizionali regionali e comunali, Iva annuale, Imposta sostitutiva dei "forfetari". Tutti gli importi con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Versamento in unica soluzione o della prima rata del saldo 2022 e dell'acconto per il 2023 per i contribuenti che hanno scelto il versamento rateale, degli importi delle dichiarazioni per il 2022.</p>